

## **TI\_GERICHTE 15.2009.91 vom 4. November 2009**

TI Tribunale d'appello, 2009-11-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2009.91](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2009.91)

FR: TI\_GERICHTE 15.2009.91 du 4 novembre 2009

IT: TI\_GERICHTE 15.2009.91 del 4 novembre 2009

### **Regeste**

Considerazione del comportamento processuale di una parte. Dubbio riguardo alla dichiarazione di ricorso

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

L'escusso è nella possibilità di ricorrere contro la continuazione dell'esecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta domanda di prosecuzione o l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva (cfr. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 6 ad art. 88).

#### **E. 2**

Nel caso di specie il debitore ha prodotto lo scritto di posta elettronica che avrebbe inviato il 14 giugno 2009 alla procedente, con il quale egli ha comunicato a quest'ultima di non condividere i contenuti della decisione del 19 maggio 2009 in quanto il credito posto in esecuzione sarebbe prescritto. A fronte del documento prodotto questa Camera ha ordinato alla procedente di comunicarle se RI 1 le ha realmente trasmesso tramite posta elettronica questo scritto, e, nel caso affermativo, l'esito che lo stesso ha avuto presso PI 1. Ritenuto che nel termine impartitole la creditrice non ha dato seguito a quanto ordinatole, va tenuto conto del suo comportamento processuale e deciso sulla base delle allegazioni documentate contenute nel ricorso di RI 1. Infatti, analogamente a quando vi è dubbio sulla dichiarazione di opposizione e si deve applicare il principio "in dubio pro debitore", dovendosi evitare ogni rigido formalismo che non sia assolutamente necessario ( DTF 108 III 6, 101 III 13, 98 III 30 e 70 III 52; Amonn/Walther , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 18 m. 11-13 e 26-27; Gilliéron , Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 133), ci si determina anche quando, come nella fattispecie, il dubbio riguarda la dichiarazione di ricorso contro la decisione che ha rigettato l'opposizione. Nella fattispecie vi è pertanto da ritenere, non senza più di un elemento oggettivo, che RI 1 si sia tempestivamente aggravato contro la decisione amministrativa del 19 maggio 2009, con la quale la cassa malattia ha rigettato l'opposizione da lui interposta al precetto esecutivo n. \_\_\_\_\_, e che la procedente non si sia ancora determinata al riguardo. Ritenuto che secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 23 gennaio 2002 [15.2001.232/290]), confermata dal Tribunale federale (STF 7B.29/2002, cons. 2c), la continuazione di un'esecuzione nella quale l'opposizione non sia stata validamente rigettata o ritirata è da considerare nulla ai sensi dell'art. 22 LEF, l'avviso di pignoramento del 6 agosto 2009 nell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ è pertanto nullo.

#### **E. 3**

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

#### **E. 4**

Intimazione a: - RI 1, \_\_\_\_\_; - PI 1, \_\_\_\_\_. Comunicazione all'CO 1, \_\_\_\_\_. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario Contro la presente decisione -a norma dell'art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.